

# **CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. EDILIZIA ARTIGIANI**

**Da valere**

## **PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI E AFFINI DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA DELLA PROVINCIA DI P I A C E N Z A**

Addì 24 ottobre 2006 presso la Sede di CNA ASSOCIAZIONE DI PIACENZA in  
Piacenza – Via Coppalati n. 10 – Loc. Le Mose

tra

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA  
IMPRESA, rappresentata dal Direttore Sig. Ambroggi Giovanni, dal funzionario del Settore  
Contrattualistica Sig.ra Chiappa Maria Teresa e dall' Imprenditore Signor Bruschi Osvaldo.

U.P.A. - FEDERIMPRESA (CONFARTIGIANATO), rappresentata dal Vice Direttore Affaticati  
Mario, dal funzionario dell'Ufficio Sindacale Signora Polledri Paola e dall' Imprenditore Signor  
Villaggi Fabrizio;

e, in ordine alfabetico

FeNEAL – UIL - Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno – Sindacato Provinciale di  
PIACENZA, rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Magnani Luigi e dal Signor Bellocchi  
Dario;

FILCA – CISL - Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini – Sindacato Provinciale di  
PIACENZA, rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Carrera Mario Paolo e dal Sig. Bersani  
Ivan;

FILLEA – CGIL – Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini –  
Sindacato Provinciale di PIACENZA, rappresentata dal Segretario Provinciale Signor Chiappa  
Paolo e dai Sigg. Bianchi Claudio, Calandra Filippo e Efori Marco;

si stipula

il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del C.C.N.L. "ARTIGIANI  
EDILI".

**ART. 1**  
**SFERA DI APPLICAZIONE**

Il presente C.C.P.L. vale in tutto il Territorio Provinciale per i dipendenti delle IMPRESE ARTIGIANE, iscritte all'Albo artigiani ai sensi della L. 443/85, delle PICCOLE E MEDIE IMPRESE e dei CONSORZI ARTIGIANI costituiti anche in forma cooperativistica che operano nel settore delle COSTRUZIONI EDILI ed ATTIVITA' AFFINI previste dal C.C.N.L.

**ART. 2**  
**RELAZIONI SINDACALI-APPALTI-SUBAPPALTI-  
OSSERVATORIO SUL SETTORE.**

Considerato che :

- Le parti concordano sulla necessità di contrastare, con forza il mancato rispetto delle norme, le attività abusive ed il lavoro irregolare e sommerso, nel settore delle costruzioni. Fenomeni che pregiudicano sia la condizione di lavoro dei dipendenti sia la sopravvivenza delle imprese che rispettano le normative contrattuali e di Legge nei confronti delle quali si determinano situazioni di concorrenza sleale e di alterazioni della regolarità del libero mercato.
- Una tale situazione e' fortemente pregiudizievole della tutela delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro.
- Si ritiene indispensabile un rafforzamento dell'iniziativa degli organi preposti alla vigilanza (Direzione Provinciale del Lavoro, ASL, INPS, INAIL) per contrastare il ricorso a tali irregolarità e abusivismo nonché il rilancio del settore delle costruzioni nella provincia di Piacenza rafforzando l'operatività delle imprese edili anche attraverso migliori relazioni sindacali

Le parti firmatarie del presente accordo convengono:

- di proporre alle sedi provinciali di INPS, INAIL e ASL uno scambio di dati con le Cassi Edili ed un monitoraggio permanente del settore al fine di evitare il fenomeno, distorsivo del mercato e penalizzante sul piano occupazionale, costituito da imprese che, pur esercitando attività edile, non risultano iscritte ad alcuna Cassa Edile non osservando quindi precise disposizioni del CCNL.;
- in caso di accertamento dell'inadempienza, anche solo parziale, degli obblighi di cui sopra si studieranno e si attueranno, di comune intesa, iniziative nei confronti degli Enti Previdenziali, Assistenziali, Organi Ispettivi competenti, nonché' delle stazioni appaltanti, anche ai sensi di quanto previsto dalle Leggi vigenti;
- di dar vita ad un Osservatorio o banca dati sull'andamento dell'attività edilizia nella provincia di Piacenza, per promuovere iniziative coordinate e continuative, al fine di contrastare il fenomeno dell'attività irregolare, ed incrementare in particolare il rispetto delle norme di sicurezza.
- di attivarsi congiuntamente nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni competenti, con la finalità di monitorare l'applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle regole relative, alla vigente normativa in tema di valutazione ed esclusione dalle cosiddette "offerte anomale" di cui

alle leggi vigenti e successive modificazioni, con particolare riferimento al costo del lavoro posto a base d'asta, nonché agli oneri per il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;

- ogni contratto di subappalto vincolerà al rispetto della normativa legale e contrattuale del lavoro e della sicurezza sul lavoro e specificatamente del Contratto Integrativo Provinciale, e conterrà una clausola di salvaguardia, in virtù della quale il corrispettivo sarà saldato previa verifica del regolare versamento della contribuzione INPS, INAIL, CASSA EDILE;
- le Associazioni Datoriali firmatarie del presente Contratto impegnano le Imprese associate agli obblighi di comunicazione preventiva dei Subappalti così come previsto dalla contrattazione Nazionale e Provinciale;
- presso la Cassa Edile di Piacenza e presso la CEDAIER, utilizzando le suddette comunicazioni, sarà tenuto l'elenco delle Imprese che operano in subappalto nella provincia di Piacenza;
- in particolare le parti si impegnano per sollecitare le firme di un protocollo per la gestione degli appalti pubblici. In tale protocollo dovranno essere presenti misure di tutela relative alle modalità e tempi di pagamento delle ditte subappaltanti. Le parti concordano di incontrarsi nel caso di avvio di grandi opere/cantieri al fine di esaminare le problematiche specifiche e di favorire una ricaduta occupazionale e produttiva per le imprese piacentine.

### **ART. 3** **CASSE EDILI-CONTRIBUTO APE ORDINARIO E STRAORDINARIO- CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

Sono obbligatoriamente tenuti ad iscriversi alla cassa edile i datori di lavoro e i lavoratori che rientrano nella sfera di applicazione del presente C.C.P.L.

Dal 1° luglio 2003, i contributi per l'anzianità professionale edile saranno versati nella misura di cui alle seguenti tabelle.

Le parti concordano nel ribadire il loro impegno verso un miglioramento, una razionalizzazione ed una omogeneizzazione delle prestazioni di conformità con quanto prescritto negli accordi a livello nazionale, demandando al Consiglio di Amministrazione delle Casse la verifica dei processi da attuare a tali scopi, nell'invarianza dei costi di contribuzione per le aziende ed il recepimento degli accordi fatto dalle parti sociali.

#### **CASSA EDILE DI PIACENZA**

*Imprese che denunciano un monte  
ore settimanale non inferiore a 40*

A.P.E. ordinaria        5%  
EX A.P.E. straordinaria    0,50%

*Imprese che denunciano un monte  
ore settimanale inferiore a 40*

A.P.E. ordinaria        7%  
EX A.P.E. straordinaria    2,50%

Le percentuali di cui sopra si calcolano sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 26, punto 3) del vigente CCNL ( e specificatamente; paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore ).

Per la determinazione del monte ore settimanale, saranno applicati i criteri stabiliti ai fini delle dichiarazioni INPS, INAIL, dall'art. 29 legge 341/95.

In aggiunta e' consentita una oscillazione del 5% per accadimenti non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, non espressamente previsti dalle modalità applicative dell'art. 29 legge 341/95 e sue successive modificazioni o integrazioni.

L'impresa avrà diritto alla certificazione di regolarità contributiva solo qualora denunci un monte ore mensile di almeno 152 ore, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 29 legge 341/95, purché i versamenti siano effettuati non oltre le scadenze stabilite.

Le parti convengono di incontrarsi al fine di determinare, nell'invarianza dei costi di contribuzione delle aziende, nuove forme di assistenza ed il miglioramento di quelle in essere, demandandone il recepimento ai consigli di amministrazione delle casse edili.

#### CEDAIIER

A.P.E. ordinaria 3,34%

A.P.E. straordinaria 0,40%

La CEDAIIER rilascerà la certificazione di regolarità contributiva secondo i criteri previsti dall'art. 29 comma 3 L. 341/95.

#### **ART. 4 ORARIO DI LAVORO**

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 66/2003, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dell'Accordo Integrativo Provinciale del 2 agosto 1989 precedentemente applicato, le Parti confermano quanto già stabilito in data 4 dicembre 1995 e cioè che l'orario di lavoro resta fissato in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno.

#### **ART. 5 QUALIFICHE**

L'assegnazione delle categorie e l'incasellamento della qualifica vengono fatte sulla base dei criteri indicati dal CCNL con le disposizioni ed esemplificazione in esso previste.

Si conviene peraltro, che devono essere inquadrati come Operai di 4° Livello anche gli addetti alle seguenti mansioni:

- **Gruista** che effettivamente svolga, con proprie capacità organizzative, il lavoro di montaggio e smontaggio di ogni tipo di gru in uso nell'impresa
- **Caposquadra** in grado di leggere autonomamente i disegni e preposto espressamente dall'impresa a guidare e coordinare con continuità l'attività di un gruppo di almeno 5 Operai di cui 3 specializzati.

Viene inoltre confermato che devono essere inquadrati come Operai specializzati i conducenti di: Autotreni, Autoarticolati, Autobetoniere e Autogru.

Viene inoltre confermato, a norma dell'art. 13 del Contratto Provinciale Edili precedentemente applicato, per i dipendenti inquadrati al 4° Livello categoriale un superminimo di €15,50 (quindici/cinquanta) mensili assorbibili qualora in sede nazionale venissero istituiti nuovi più elevati parametri relativi al 4° Livello.

## **ART. 6**

### **ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE**

In attuazione dell'articolo 15 del CCNL 1 ottobre 2004 e dell'accordo nazionale del 5 luglio 2006, l'Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993 e dall'articolo 2 del Decreto Legge 25 Marzo 1997 n. 67, convertito nella Legge 23 Maggio 1997 n. 135.

Nella determinazione dei premi in parola, le Parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al Territorio della provincia di Piacenza, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori riferiti all'anno precedente a quello di erogazione dell'Elemento Economico Terr.le:

1. Andamento Occupazionale rilevabile dai dati in possesso delta Cassa Edile di Piacenza e della CEDAIER, relativamente al territorio Piacentino,
2. Andamento dell'attività produttiva rilevabile dai Bandi di Gara, dalle Concessioni e Autorizzazioni Edili rilasciate e dalle dichiarazioni di inizio attività;
3. Andamento del fenomeno Infortunistico;
4. Andamento del ricorso all'integrazione salariale;
5. Andamento denuncia nuovi lavori;
6. Denuncia ore alle Casse Edili;

Il premio di cui agli artt. 42 e 51 del CCNL 1 ottobre 2004 è stato negoziato a livello nazionale con accordo del 5 luglio 2006 nelle misure del:

- 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore dal 1 luglio 2006, con decorrenza 1 luglio 2006.
- Ulteriore 4% dei rispettivi minimi di paga base e di stipendio in vigore dal 1 luglio 2006 con decorrenza 1 settembre 2007.

Come prescritto dall'accordo nazionale del 5 luglio 2006, le parti concordano che gli importi dell'EET in atto alla data del presente accordo sono conglobati nella ITS e nel premio di Produzione.

#### *Misura dell'Elemento Economico Territoriale*

Dal 1 luglio 2006 l'elemento economico territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai e degli impiegati è il seguente:

<b>dall' 1 - 7- 2006</b>			
<b>Livello</b>	<b>Categoria</b>	<b>Mensile</b>	<b>Orario</b>
<b>7</b>	Quadri e Impiegati di 1° Super	<b>37,0881</b>	<b>0,21438</b>
<b>6</b>	Impiegati di 1°	<b>32,4150</b>	<b>0,18737</b>
<b>5</b>	Impiegati di 2°	<b>27,0057</b>	<b>0,15610</b>
<b>4</b>	Impiegati e Operai di 4°	<b>25,0128</b>	<b>0,14458</b>
<b>3</b>	Impiegati di 3° e Operai Specializzati	<b>23,3919</b>	<b>0,13521</b>
<b>2</b>	Impiegati di 4° e Operai Qualificati	<b>20,6715</b>	<b>0,11949</b>
<b>1</b>	Impiegati di 4° 1° impiego e Operai comuni	<b>18,0924</b>	<b>0,10458</b>

<b>dall' 1 – 09-2007</b>			
<b>Livello</b>	<b>Categoria</b>	<b>Mensile</b>	<b>Orario</b>
<b>7</b>	Quadri e Impiegati di 1° Super	<b>86,5389</b>	<b>0,50022</b>
<b>6</b>	Impiegati di 1°	<b>75,6350</b>	<b>0,43720</b>
<b>5</b>	Impiegati di 2°	<b>63,0133</b>	<b>0,36424</b>
<b>4</b>	Impiegati e Operai di 4°	<b>58,3632</b>	<b>0,33736</b>
<b>3</b>	Impiegati di 3° e Operai Specializzati	<b>54,5811</b>	<b>0,31550</b>
<b>2</b>	Impiegati di 4° e Operai Qualificati	<b>48,2335</b>	<b>0,27881</b>
<b>1</b>	Impiegati di 4° 1° impiego e Operai comuni	<b>42,2156</b>	<b>0,24402</b>

In attesa della conferma o variazione dell'elemento economico territoriale di cui all'articolo in esame, una somma di importo pari agli elementi economici territoriali, verrà corrisposta mensilmente dalle imprese ai dipendenti operai ed impiegati a titolo di acconto.

Al fine della conferma o variazione della misura degli Elementi Economici Terr.li in rapporto ai parametri sopra individuati, le Parti si incontreranno entro il mese di ottobre di ogni anno per tutta la vigenza del presente Accordo. Durante tale incontro si procederà ad una verifica dei punti del presente Accordo.

#### **ART. 7 INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE – PREMIO DI PRODUZIONE**

In attuazione dell'art.15 e 51 del C.C.N.L. 1 ottobre 2004 e da quanto previsto dall'accordo nazionale del 5 luglio 2006, l'Indennità Territoriale di Settore per gli operai e il Premio di Produzione per gli impiegati vengono fissati, a far data dal luglio 2006, nei seguenti importi

<b>dall' 1 – 7- 2006</b>			
<b>Livello</b>	<b>Categoria</b>	<b>Mensile (valore in atto al 30.6.2006 + EET in vigore al 30.6.2006)</b>	<b>Orario</b>
<b>7</b>	Quadri e Impiegati di 1° Super	<b>282,94</b>	<b>0,21438</b>
<b>6</b>	Impiegati di 1°	<b>262,73</b>	<b>0,18737</b>
<b>5</b>	Impiegati di 2°	<b>219,82</b>	<b>0,15610</b>
<b>4</b>	Impiegati e Operai di 4°	<b>200,89</b>	<b>1,25224</b>
<b>3</b>	Impiegati di 3° e Operai Specializzati	<b>188,72</b>	<b>1,09087</b>
<b>2</b>	Impiegati di 4° e Operai Qualificati	<b>172,34</b>	<b>0,99618</b>
<b>1</b>	Impiegati di 4° 1° impiego e Operai comuni	<b>138,02</b>	<b>0,79780</b>

#### **ART. 8 MENSA**

Le imprese nei cantieri ove almeno 13 dipendenti si impegnano a consumare quotidianamente un pasto potranno avvalersi di aziende specializzate nella riconfezione dei pasti o anche di strutture sociali esistenti al fine di consentire il consumo di un pasto caldo nell'ambito del cantiere, salvo che impedimenti obiettivi e tecnici ne impediscano la realizzazione.

Nei cantieri con meno di 13 dipendenti o che si trovano nell'impossibilità di realizzare il servizio mensa, i lavoratori potranno consumare il pasto utilizzando le seguenti ipotesi:

1. Il concorso spese a carico dell'impresa per il pasto consumato dal dipendente presso un locale convenzionato sarà pari, con decorrenza 1 luglio 2006, al 70% del costo del pasto stesso con un limite massimo di €10,00 (dieci/00) per pasto effettivamente consumato.
2. Il concorso spese a carico dell'impresa per il pasto consumato dal dipendente presso un locale non convenzionato sarà pari, con decorrenza 1 luglio 2003, a €5,29 (cinque/29) per pasto effettivamente consumato; solo in tale ipotesi, le Parti convengono che tale limite si eleverà automaticamente al valore di esenzione fiscalmente stabilito dai Ministeri competenti.  
Qualora il lavoratore non opti per questa soluzione può decidere per la soluzione descritta al successivo punto 3).
3. Nel caso in cui non si potesse realizzare alcuna delle ipotesi precedenti previste, le imprese continueranno a corrispondere, (per ogni giornata di effettiva prestazione in cantiere, con un minimo di quattro ore), agli operai, l'indennità sostitutiva di mensa che viene fissata dal 1 luglio 2005 in €5,29.  
Il trattamento previsto dal presente articolo è cumulabile con la trasferta.  
Le parti inoltre convengono che l'indennità sostitutiva di mensa di cui al punto 3 che vale per i soli operai, si applichi anche agli impiegati tecnici di cantiere sempre con decorrenza 1 luglio 2003.

## **ART. 9 TRASFERTA**

Ai sensi e fermo restando quanto previsto dal vigente C.C.N.L., la diaria giornaliera è fissata nella misura del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25, con una somma aggiuntiva così fissata:

<b>KM</b>	<b>4° Livello</b>	<b>Specializzato</b>	<b>Qualificato</b>	<b>Comune</b>
Da 4 a 25 Km*	€4,00	€4,00	€3,10	€3,10
Oltre 25 KM*	€5,70	€5,70	€4,80	€4,80

\*Da calcolare dal cantiere di assunzione.

Va inteso come cantiere di assunzione il limite territoriale del comune dove tale cantiere è situato e vengono considerate quali minime applicabili.

Tali nuovi importi saranno in vigore dal 1 settembre 2006.

In caso di pernottamento in luogo, verrà concordato a norma dell'art. 25 del C.C.N.L., l'alloggio ed il vitto tra l'impresa e i lavoratori interessati. Nel caso che la permanenza si protragga per oltre una settimana, l'impresa sosterrà le spese ragguagliate alle tariffe dei mezzi pubblici per un viaggio settimanale di andata e ritorno per il rientro alla sede di assunzione semprechè non vi provveda in modo diverso.

Ai soli conducenti dei veicoli delle imprese, adibiti al trasporto degli operai presso i cantieri, oltre all'indennità di trasferta le ore di viaggio saranno retribuite nella misura del 100% senza alcuna maggiorazione per lavoro straordinario.

## **ART. 10 TRASPORTO CASA/LAVORO**

Le parti convengono nel reintrodurre l'indennità di trasporto casa/lavoro determinandone il valore complessivo di 0,80 lordi giornalieri, con le seguenti decorrenze:

- 1/9/2006 €0,40 (zero/40) lordi giornalieri.
- 1/7/2007 €0,40 (zero/40) lordi giornalieri.

Tale indennità darà corrisposta ai soli lavoratori con qualifica di operaio e per i soli impiegati tecnici di cantiere, per ogni giornata di effettiva prestazione in cantiere con un minimo di 4 ore. Si precisa che tale indennità non sarà corrisposta quando il dipendente usufruisca già del trattamento di trasferta.

Viene infine confermato che, sul predetto importo non va computata la percentuale di cui all'art. 22 del C.C.N.L. 1/10/2004 così come per gli impiegati tecnici di cantiere non avrà alcuna incidenza sugli istituti contrattuali, ma detto importo andrà tuttavia computato agli effetti del TFR.

## **ART. 11 SICUREZZA**

Le parti si impegnano ad attivarsi al fine di istituire e rendere operativo entro il 30/06/2007 il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza secondo criteri e modalità che verranno definiti in apposita regolamentazione da sottoscrivere tra le Parti medesime.

Le parti con l'obiettivo di rafforzare i percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro ed anche al fine di abbattere gli eventi infortunistici nei primi giorni di lavoro, stabiliscono, che ai lavoratori neoassunti e senza esperienza specifica nella mansione e/o settore, nel corso della prima settimana di lavoro verrà dedicata in cantiere, una giornata per l'informazione sui principali aspetti delle normative sulla sicurezza e per la formazione specifica riguardante la funzione da svolgere. Di tale formazione sarà custodita, presso l'impresa, idonea documentazione probatoria, come da modello allegato.

## **ART. 12 PREMIO FEDELTA'**

Le parti convengono sull'opportunità di valorizzare la professionalità e l'esperienza degli operai che possono vantare un'anzianità di settore, nei prossimi 10 anni, di 21 anni all'atto del pensionamento. Pertanto, con apposito accordo relativo alle prestazioni straordinarie delle Casse Edili (Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Piacenza e Provincia e CEDAIIER), viene istituito in loro favore un premio di fedeltà che verrà corrisposto all'atto del pensionamento per vecchiaia, anzianità e inabilità a carico dei fondi APES delle Casse Edili.

La prestazione sarà proporzionalmente ridotta per anzianità professionali nel settore edile inferiori a 21 anni e non sarà dovuta per anzianità inferiori a 8 anni.

L'anzianità e la prestazione saranno comunque rapportate agli accantonamenti percepiti nella provincia di Piacenza. La prestazione sarà corrisposta interamente per i primi 5 anni e a decrescere per gli anni restanti fino al decimo.



La misura della prestazione sarà definita con riferimento alle quantità verificate tra le Parti.

Ai soli fini del calcolo dell'anzianità per la determinazione dei requisiti per il diritto della prestazione in oggetto, saranno considerate utili le anzianità edili maturate presso altre Casse Edili.

### **ART. 13 FERIE**

Le imprese chiuderanno i cantieri nel mese di Agosto e per 12 giorni lavorativi, in modo che il dodicesimo coincida con il Venerdì.

Le imprese che svolgono particolari lavorazioni connesse con i periodi estivi (vedi: lavorazioni stradali, difese fluviali, impermeabilizzazioni, manutenzioni all'interno di stabilimenti in occasione di sospensione dell'attività produttiva per ferie) o che stanno ultimando lavori urgenti, avranno in ogni caso la possibilità di definire un diverso periodo di godimento delle ferie collettive in accordo con i lavoratori e le rappresentanze sindacali.

Fermo restando che per gli operai il trattamento economico per ferie è quello previsto dal vigente CCNL, le imprese peraltro corrisponderanno la retribuzione relativa alle ferie godute individualmente oltre i predetti 12 giorni di ferie collettive con il limite massimo di 64 ore ragguagliate ad anno solare e di 5 giornate nell'arco del mese.

La retribuzione di cui sopra verrà recuperata dalle imprese su quanto le stesse sono tenute a versare alle Cassa Edili a titolo di ferie, festività sopresse, riposi annui e gratifica natalizia a favore del lavoratore interessato nel periodo di paga in cui vengono fruito le ore di ferie, sugli accantonamenti successivi, nonché su ogni altra competenza in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Le ferie debbono essere godute entro il 31 dicembre di ogni anno, tranne quando siano iniziate nel mese di dicembre e godute continuamente nel nuovo anno.

Viene inoltre stabilito, salvo modifiche a livello nazionale, che la ex festività del 4 novembre sarà goduta e retribuita nell'ambito dei 12 giorni di ferie (undici giorni di ferie e 1 giorno a copertura della festività del 4 novembre).

Il lavoratore potrà chiedere di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, una terza settimana di ferie ad agosto.

### **ART. 14 FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Le parti si impegnano ad intervenire presso il Consiglio di Amministrazione della Scuola Edile affinché siano posti in essere corsi monografici e a tempo pieno con l'obiettivo finale della collocabilità dei partecipanti.

Inoltre si interverrà affinché l'Ente programmi specifici corsi per gli apprendisti e perché i corsi destinati ai già occupati siano propedeutici all'acquisizione della qualifica superiore. Le imprese, come già in passato, confermano il loro impegno a comunicare all'ente scuola i dipendenti assunti con la qualifica di apprendista affinché l'ente stesso, previa adesione da parte dell'azienda, possa predisporre gli opportuni corsi, nel rispetto della normativa vigente.

#### **ART. 15** **MISURA A FAVORE DELLA RESIDENZIALITÀ DEI LAVORATORI**

Con l'intento di promuovere la residenzialità ed il miglioramento delle condizioni dei lavoratori del settore, le parti concordano sulla necessità di attivarsi, presso gli Enti preposti, al fine di verificare le condizioni per l'avvio di iniziative volte alla individuazione di aree e/o edifici da destinare all'accoglienza di tali lavoratori.

#### **ART. 16** **ALLOGGIAMENTI E SERVIZI**

Le imprese, nell'apprestarsi nell'allestimento dei cantieri per la costruzione ed esecuzione di nuove opere, predisporranno quanto segue:

- a) un ambiente idoneo ad uso spogliatoio e un ambiente munito di caldaia vivande e frigorifero per il consumo dei pasti;
- b) l'erogazione di acqua potabile ed attrezzatura idonea per lavarsi, nonché l'apprestamento di servizi igienici garantendone l'efficienza;
- c) l'apprestamento di apposite tettoie per la protezione di mezzi di trasporto (cicli e motocicli) dei lavoratori e, in quanto possibile, spazi per gli automezzi.

Le Imprese possono derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistono le condizioni obiettive di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra ricercando comunque idonee soluzioni alternative.

#### **ART. 17** **AUTISTI**

Non è sorretto da giusta causa o giustificato motivo il licenziamento dell'autista dovuto al ritiro della patente per mancata revisione del veicolo in dotazione.

#### **ART. 18** **DIRITTI SINDACALI**

Fermo restando quanto in materia trova già una sua specifica regolamentazione nell'articolo 90 del CCNL 01 Ottobre 2004 è riconosciuta alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, la facoltà di indire assemblee da tenersi fuori dai luoghi di lavoro ed alle quali far partecipare contemporaneamente i lavoratori di più imprese.

## **ART. 19 PATRONATI**

Le parti si danno atto che i patronati svolgeranno la propria attività presso le Imprese edili secondo le norme regolamentari previste, in funzione dell'art. 12 della legge 20 Maggio 1970 n.300 all'allegato n.1 dell'accordo integrativo provinciale 12 giugno 1986, precedentemente applicato, che qui si intende riportato.

## **ART. 20 LAVORATORI STUDENTI**

Ai lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, università e di qualificazione professionale, statale, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, le Imprese concedono tanti permessi giornalieri retribuiti quanti sono i giorni delle prove d'esame.

I lavoratori di cui sopra, altresì, potranno richiedere alle Imprese permessi non retribuiti fino ad un massimo di 50 ore annue per la preparazione alle predette prove d'esame.

Le imprese potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.

## **ART. 21 REGISTRAZIONI SULLE BUSTE PAGA**

Le Imprese indicheranno sulla busta Paga il periodo ed il numero di ore pagate per interventi della Cassa Integrazione Guadagni.

Indicheranno inoltre sulla Busta Paga gli accantonamenti previsti dal CCNL relativi alle quote per Ferie, Festività soppresse e gratifica natalizia, versate alla Cassa Edile nei periodi di malattia, infortunio e malattia professionale nonché le somme detratte dall'accantonamento per le previste anticipazioni effettuate dalle Imprese agli operai su quanto agli stessi dovuto dalla Cassa Edile.

Le imprese sono tenute a fornire ad ogni singolo lavoratore alla fine dell'anno, o alla risoluzione del rapporto di lavoro, un prospetto indicante le ore mensili accantonate alla Cassa Edile ai fini del premio professionalità di cui all'art.31 del vigente CCNL, nonché un prospetto di calcolo del T.F.R.

## **ART 22 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI**

Eventuali orari inferiori alle 40 ore settimanali determinati da causa di forza maggiore saranno compensati con il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni secondo le relative norme di legge; in difetto di tale ricorso sarà la stessa impresa a rispondere in solido.

Le imprese esporranno, di volta in volta, all'albo di cantiere, l'elenco nominativo dei lavoratori e dei periodi, per i quali è stato chiesto l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni.

Le anticipazioni di cui all'art. 12 del CCNL per sospensioni o riduzioni per cause meteorologiche sono confermate in 173 ore complessive e saranno corrisposte, così come previsto dal CCNL, contestualmente alle retribuzioni del mese.

Le Imprese, di norma, effettueranno il pagamento delle somme dovute a titolo di Cassa Integrazione Guadagni (escluse quelle per eventi meteorologici che sono corrisposti con la retribuzione del periodo di paga in corso) entro il mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento da parte dell'I.N.P.S. della domanda di C.I.G.

### **ART. 23 ACCORDI ECONOMICI PROVINCIALI**

Gli Accordi Economici provinciali del 28.04.98 (allegato A) e del 20.11.98 (allegato B) sono interamente recepiti e sono parte integrante del presente C.C.P.L..

### **ART. 24 DECORRENZA E DURATA**

Il presente C.C.P.L. ha le decorrenze in esso previste e validità e durata fino al 31 gennaio 2009, fatte salve le diverse disposizioni dettate dalla Contrattazione Nazionale.

**CNA**

**UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI  
(CONFARTIGIANATO)**

**FENEAL – UIL**

**FILCA – CISL**

**FILLEA - CGIL**

## Indice

Art. 1	Sfera di applicazione	pag. 2
Art. 2	Relazioni sindacali – Appalti – Subappalti – Osservatorio sul settore	pag. 2
Art. 3	Casse edili – Contributo ape ordinario e straordinario – Certificazione di Regolarità contributiva	pag. 3
Art. 4	Orario di lavoro	pag. 4
Art. 5	Qualifiche	pag. 4
Art. 6	Elemento Economico Territoriale	pag. 5
Art. 7	Indennità Territoriale di Settore – Premio di produzione	pag. 6
Art. 8	Mensa	pag. 6
Art. 9	Trasferta	pag. 7
Art. 10	Trasporto Casa/Lavoro	pag. 8
Art. 11	Sicurezza	pag. 8
Art. 12	Premio fedeltà	pag. 8
Art. 13	Ferie	pag. 9
Art. 14	Formazione professionale	pag. 9
Art. 15	Misura a favore della residenzialità dei lavoratori	pag. 10
Art. 16	Alloggiamenti e servizi	pag. 10
Art. 17	Autisti	pag. 10
Art. 18	Diritti sindacali	pag. 10
Art. 19	Patronati	pag. 11
Art. 20	Lavoratori studenti	pag. 11
Art. 21	Registrazioni sulle buste paga	pag. 11
Art. 22	Cassa Integrazione Guadagni	pag. 11
Art. 23	Accordi economici provinciali	pag. 12
Art. 24	Decorrenza e durata	pag. 12
Allegato	Tabelle salariali	pag. 14

CONTRATTO 102 EDILI ED AFFINI ARTIGIANATO AL FEBBRAIO 2006

IMPIEGATI

LIVELLO	PAGA BASE	CONTINGENZA	PREMIO PROD. IT	EET	EDR	TOTALI
IMP.LIVELLO 7	1173,19	534,28	138,56	144,38	10,33	2000,74
IMP.LIVELLO 6	1025,12	529,12	136,66	126,07	10,33	1827,30
IMP.LIVELLO 5	854,03	522,92	114,79	105,03	10,33	1607,10
IMP.LIVELLO 4	791,00	520,13	103,61	97,27	10,33	1522,34
IMP.LIVELLO 3	739,73	517,85	97,76	90,96	10,33	1456,63
IMP.LIVELLO 2	653,67	515,27	91,97	80,37	10,33	1351,61
IMP.LIVELLO 1	572,32	512,58	67,59	70,43	10,33	1233,25

OPERAI

LIVELLO	PAGA BASE	CONTINGENZA	PREMIO PROD. IT	EET	EDR	INDENNITA' SQUADRA	TOTALI
OP.LIVELLO 4	4,57225	3,0065	0,69	0,56224	0,05971	0,08956	8,98026
OP.LIVELLO 3	4,2759	2,99336	0,64	0,52579	0,05971		8,49476
OP.LIVELLO 2	3,77844	2,97843	0,61	0,46456	0,05971		7,89114
OP.LIVELLO 1	3,30821	2,9629	0,48	0,40712	0,05971		7,21794

**Tabelle salariali in vigore dal 1 luglio 2006**

CONTRATTO 102 EDILI ED AFFINI ARTIGIANATO DAL 01/07/2006 CON AUMENTO EET

IMPIEGATI							
LIVELLO	PAGA BASE	CONTINGENZA	PREMIO PROD. IT	EET	EDR	TOTALI	
IMP.LIVELLO 7	1236,27	534,28	282,94	37,0881	10,33	2100,9081	
IMP.LIVELLO 6	1080,5	529,11	262,73	32,415	10,33	1915,085	
IMP.LIVELLO 5	900,19	522,91	219,82	27,0057	10,33	1680,2557	
IMP.LIVELLO 4	833,76	520,12	200,89	25,0128	10,33	1590,1128	
IMP.LIVELLO 3	779,73	517,85	188,72	23,3919	10,33	1520,0219	
IMP.LIVELLO 2	689,05	515,27	172,34	20,6715	10,33	1407,6615	
IMP.LIVELLO 1	603,08	512,58	138,02	18,0924	10,33	1282,1024	

OPERAI							
LIVELLO	PAGA BASE	CONTINGENZA	PREMIO PROD. IT	EET	EDR	INDENNITA' SQUADRA	TOTALI
OP.LIVELLO 4	4,81942	3,00647	1,25224	0,14458	0,05971	0,08956	9,37198
OP.LIVELLO 3	4,50711	2,99335	1,16579	0,13521	0,05971		8,86117
OP.LIVELLO 2	3,98295	2,97843	1,07456	0,11949	0,05971		8,21514
OP.LIVELLO 1	3,48601	2,96289	0,88712	0,10458	0,05971		7,50031

Nome e Cognome

Qualifica professionale

Mansione

Data assunzione

Il sottoscritto, dichiara di aver ricevuto dal Sig. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ così come previsto al vigente articolo 11 del contratto integrativo provinciale del settore edile, adeguata formazione/informazione in merito all'utilizzo dei DPI e sui rischi generici dell'attività di cantiere nonché a quelli specifici connessi alla mansione da svolgere.

Firmato

Il Lavoratore

L'Azienda